

Circ. n. 48
Torino, 11/10/2024

Ai Docenti
Ai supplenti temporanei Al personale ATA
dell'IC GINO STRADA
Agli Atti della scuola All'albo e sito web di Istituto

OGGETTO: DIRETTIVA PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;
VISTI gli artt. 22 e 23 del DPR 10 gennaio 1957, n.3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
VISTO l'art. 2048 del Codice Civile (con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11/7/80 n. 312 Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato);
VISTO l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007;
VISTA la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici);
VISTO il D.lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico sulla sicurezza);
VISTO l'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017;

DISPONE

la seguente direttiva in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, con il fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Premessa

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01).

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile:

- art. 2047 c.c.: "in caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".
- art. 2048 c.c.: [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità"

soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Occorre ancora ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in educando (colpa nell'educare). Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).

Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace.

Tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la propria condotta.

Compiti del personale docente

I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali o laboratoriali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni.

I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo sia in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni.

L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez.III 19/2/1994 n 1623).

Analogo comportamento deve essere tenuto nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore deve prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e dimostrando che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Sono affidati al docente:

- gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;
- gruppi di alunni di altre classi che dovessero venir accorpati alla propria, in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari.

Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- la presenza del docente accanto al gruppo classe;
- l'attenzione continua al comportamento delle alunne e degli alunni, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo le alunne e gli alunni impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ricorda:

Ingresso

All'ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti per accoglierli, presso l'entrata individuata dal Piano Organizzativo per ciascun plesso oppure all'interno della classe, cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni giornata di lezione, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli ingressi sono preclusi all'entrata di alunni fino al momento previsto per l'ingresso a scuola, fatta eccezione per le alunne e gli alunni che usufruiscono del servizio di prescuola.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di ritardo, il personale è tenuto ad informare il dirigente/referente di plesso, affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari.

Vigilanza durante l'attività didattica

Durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua.

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

Se, per causa di forza maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza.

È vietato espellere dall'aula, anche solo momentaneamente, uno o più alunni, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto all'obbligo di vigilanza.

In caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il responsabile di plesso.

I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nelle aule speciali, nei laboratori, nelle palestre, nei cortili e in qualsiasi altro luogo in cui si svolga un'attività didattica ed educativa, anche al di fuori della scuola, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.



Istituto Comprensivo Statale "Gino Strada"

Via Ricasoli, 30 - 10153 Torino

Tel. 011.01132032

E-mail: toic87600l@istruzione.it

Sito web: www.icginostrada.edu.it

C.F. 97718910017

Codice Univoco UF376Q



L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave violazione del Regolamento d'Istituto (a meno che lo stesso non sia espressamente autorizzato dal docente responsabile dell'ora di lezione per motivazioni legate allo svolgimento delle attività didattiche). Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno alla immediata annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alla famiglia e al Dirigente Scolastico.

Per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12/09/2013, n. 104.

Gli insegnanti, nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico- didattiche previste nel profilo professionale dovranno garantire:

- l'adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella progettazione, che facilitino processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, linee educative comuni e unitarie.

Vigilanza nel cambio d'ora e durante l'intervallo

In riferimento ai cambi d'ora della scuola secondaria di primo grado si far riferimento ai regolamenti specificamente approvati. Reperibili sul sito web scolastico nella sezione regolamenti: <https://www.icginostrada.edu.it/documento/regolamento-distituto-2/>

Per quanto attiene la scuola Primaria e Infanzia il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere. Gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante.

Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano.

L'intervallo si svolgerà in classe, nel corridoio antistante l'aula oppure in cortile, in conformità con quanto previsto dai Piani organizzativi di ciascun plesso, secondo l'orario previsto, sotto la vigilanza del docente, tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti. Durante il tempo della ricreazione è da sempre richiesta una ancora maggiore attenzione sugli allievi, per evitare eventi dannosi.

Nei cortili i docenti vigilano affinché gli alunni non giochino in modo pericoloso per sé e/o per gli altri né maneggino oggetti pericolosi.

I docenti vigilano affinché gli alunni non mettano in atto detti comportamenti e non si avvicinino all'area del palco, essendo esso destinato esclusivamente ad eventi specifici autorizzati dalla dirigenza scolastica.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei docenti (in particolare

Infanzia

Rodari c.so Regina Margherita, 43

Vanchiglietta via Manin, 20

Primaria

Fontana via Buniva, 19

Muratori via Ricasoli, 30

Secondaria di primo grado

Rosselli via Ricasoli, 15



Istituto Comprensivo Statale "Gino Strada"

Via Ricasoli, 30 - 10153 Torino

Tel. 011.01132032

E-mail: toic87600l@istruzione.it

Sito web: www.icginostrada.edu.it

C.F. 97718910017

Codice Univoco UF376Q



nella scuola secondaria di I grado, dove tali cambi possono avvenire anche al termine di ogni ora) e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano o ambito di servizio, senza allontanarsi, se non per urgenze o per esigenze impellenti.

Vigilanza nei laboratori, negli altri spazi dedicati alla didattica e nelle palestre

I laboratori (laboratorio di informatica, aula LIM, aula musica, aula lettura...) e gli altri spazi dedicati alla didattica (palestre, aule polivalenti, aule specifiche per alunni con disabilità) sono un prezioso patrimonio comune, pertanto si raccomanda la cura degli spazi e delle attrezzature in essi contenute.

Ai laboratori e agli altri spazi destinati alla didattica si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal PTOF), sia di organizzazione del lavoro da parte dei docenti (predisposizione di spazi e materiali, progettazione delle attività, ecc). In particolare va ricordato che l'accesso a detti spazi da parte degli alunni è consentito solo in presenza di un docente.

All'interno delle varie sedi, l'utilizzo dei laboratori, delle aule polivalenti e degli altri spazi dedicati alla didattica deve essere compatibile con il Piano di lavoro dei collaboratori scolastici e l'effettivo numero di collaboratori scolastici in servizio in un determinato giorno. Nel caso in cui, per assenze improvvise e/o concomitanti, i collaboratori scolastici siano impossibilitati a garantire la sanificazione di detti spazi, essi non potranno essere utilizzati.

La palestra costituisce luogo privilegiato per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica. L'orario di utilizzo della palestra di ciascun plesso viene definito all'inizio dell'anno scolastico e ciascun docente dovrà attenersi a tale orario. Le attività di educazione fisica, laddove le condizioni meteorologiche lo consentano, si svolgono preferibilmente all'aperto. Per disposizioni del Comune di Torino in merito all'uso della palestra, si fa divieto di utilizzo con palla calciata.

Nel caso in cui si renda necessario utilizzare la palestra per finalità diverse dall'attività motoria, i docenti interessati dovranno programmarne l'impiego concordandolo con il referente di plesso e l'ASPP (in accordo con la DSGA, nel caso l'attività comporti anche una modifica dell'orario di svolgimento delle operazioni di pulizia da parte del personale ausiliario) dandone comunicazione con congruo anticipo a tutto il personale del plesso interessato.

E' necessario che ciascun docente vigili attentamente affinché ciascuno studente, al termine dell'attività, raccolga il proprio materiale e lasci in ordine lo spazio utilizzato.

Spostamenti interni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati sia all'andata sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante che svolge la lezione e, quando necessario, analogamente a quanto accade nel per la sorveglianza in aula, ad un collaboratore scolastico (vedi Vigilanza durante l'attività didattica).

Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra, nei laboratori o in altri spazi dedicati alla didattica devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

All'interno dei laboratori, degli altri spazi destinati alla didattica e della palestra sono applicabili tutte le disposizioni previste dai regolamenti vigenti.

L'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente-collaboratore scolastico).

Vige l'obbligo di segnalare qualsiasi situazione possa configurare un rischio.

Infanzia

Rodari c.so Regina Margherita, 43

Vanchiglietta via Manin, 20

Primaria

Fontana via Buniva, 19

Muratori via Ricasoli, 30

Secondaria di primo grado

Rosselli via Ricasoli, 15



ISTITUTO COMPRESIVO
GINOSTRADA

Istituto Comprensivo Statale "Gino Strada"

Via Ricasoli, 30 - 10153 Torino

Tel. 011.01132032

E-mail: toic87600l@istruzione.it

Sito web: www.icginostrada.edu.it

C.F. 97718910017

Codice Univoco UF376Q



Allontanamento alunni dalla classe

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta (e sempre dopo aver verificato la presenza del collaboratore scolastico al piano), fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario.

Il provvedimento "illegittimo" di allontanare gli alunni dalla classe, in caso di comportamento scorretto tale da arrecare disturbo alla lezione non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza degli allievi medesimi.

Gli alunni possono fruire di un Piano Didattico Personalizzato o di un Patto Formativo che regoli la loro presenza in più classi con un organico orario settimanale condiviso tra genitori, insegnanti e alunno stesso. In questi casi, la responsabilità della vigilanza ricade sugli insegnanti nelle cui lezioni è presente l'alunno.

Vigilanza sugli spostamenti degli alunni con disabilità

La vigilanza sull'alunno/a con disabilità deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Per i casi particolarmente gravi di allievi con disabilità che risultino imprevedibili nelle proprie azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve sempre essere assicurata la presenza, anche nelle aree di pertinenza dell'aula o dello spazio utilizzato dall'alunno/a, del docente di sostegno o del collaboratore scolastico.

Uscite di sicurezza e scale di emergenza

L'utilizzo dell'uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato.

Uscita

Riferimenti normativi sull'uscita autonoma dei minori di 14 anni

Per quanto riguarda i tempi e le modalità di vigilanza con specifico riguardo all'uscita degli allievi dalla scuola, l'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni ne autorizzino l'uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza.

Il Ministero dell'Istruzione, successivamente all'entrata in vigore della legge, ha pubblicato la nota n. 2379 del 12/12/2017, al fine di illustrare la disposizione normativa e fornire apposite indicazioni.

Autorizzando l'uscita autonoma, i genitori dichiarano che il minore conosce il tragitto casa/scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori. Essi inoltre si impegnano a

- fornire chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
- informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l'uscita da scuola del minore senza accompagnatori;
- controllare i tempi di percorrenza anche tramite cellulare, le abitudini del proprio figlio/a per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;
- ritirare il proprio figlio/a personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su eventuale richiesta della scuola qualora sia opportuno per motivi di sicurezza e/o salute;
- ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il rispetto del codice della strada.

L'istituzione scolastica prende atto della richiesta e dell'autorizzazione rilasciata che deve essere firmata da entrambi i genitori/tutori/esercanti la responsabilità genitoriale e che ha validità per l'intera

Infanzia

Rodari c.so Regina Margherita, 43

Vanchiglietta via Manin, 20

Primaria

Fontana via Buniva, 19

Muratori via Ricasoli, 30

Secondaria di primo grado

Rosselli via Ricasoli, 15



Istituto Comprensivo Statale "Gino Strada"

Via Ricasoli, 30 - 10153 Torino

Tel. 011.01132032

E-mail: toic87600l@istruzione.it

Sito web: www.icginostrada.edu.it

C.F. 97718910017

Codice Univoco UF376Q



permanenza nell'Istituto Scolastico, salvo revoca.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, la stessa viene operata esclusivamente dalla Istituzione Scolastica. Nell'IC GINO STRADA, la possibilità di autorizzare l'uscita autonoma degli alunni viene concessa solo ai genitori di alunni della scuola secondaria, mentre gli alunni della scuola primaria (e, ovviamente, della scuola dell'infanzia) devono essere sempre riaccompagnati a casa da un genitore, tutore, esercente le responsabilità genitoriale o persona da questi delegata formalmente.

Disposizioni relative all'uscita degli alunni

Al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno gli alunni fino all'uscita avendo cura di favorire un esodo ordinato per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti pregiudizievole dell'incolunità dei singoli.

I docenti in servizio consegneranno gli alunni non in possesso dell'autorizzazione di uscita autonoma alle rispettive famiglie, in attesa all'esterno, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati, secondo quanto dichiarato all'inizio dell'anno dalla famiglia. In assenza di questi ultimi, l'alunno/a verrà preso in consegna da un docente o da un collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino all'arrivo dei familiari. In nessun caso l'alunno/a i cui genitori siano in ritardo dovrà essere lasciato da solo/a.

Nel caso in cui nessuno dei genitori, tutori, esercenti la responsabilità genitoriale o loro delegati si presenti a ritirare il minore o comunichi telefonicamente con la scuola entro 1 ora, il docente o collaboratore scolastico avviserà la dirigente scolastica o uno dei suoi collaboratori o l' referente di sede, i quali valuteranno l'opportunità di contattare le forze dell'ordine.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

È vietato fare uscire gli studenti dall'aula prima del suono della campana che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura scolastica.

Uscite didattiche

Nei casi in cui le classi dovranno partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), gli insegnanti incaricati dovranno accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante il corso della manifestazione; in alcuni casi è prevista la possibilità di trovarsi direttamente sul luogo o il congedo presso altro posto diverso dalla scuola - in tali casi fa fede la comunicazione alle famiglie e/o circolare di riferimento.

Durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, in relazione alla destinazione delle uscite e al tipo di attività svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella situazione.

I docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati durante la salita e discesa dai mezzi di trasporto, il tragitto a piedi o in pullman, le pause di ristoro.

I docenti tengono l'elenco degli alunni, il recapito telefonico (se sono in possesso di un telefonocellulare) e anche quello dei genitori.

In merito all'effettuazione di uscite didattiche e viaggi d'istruzione si rinvia anche alla sezione Regolamenti del sito web scolastico <https://www.icginostrada.edu.it/documento/regolamento-distituto-2/>

Infanzia

Rodari c.so Regina Margherita, 43

Vanchiglietta via Manin, 20

Primaria

Fontana via Buniva, 19

Muratori via Ricasoli, 30

Secondaria di primo grado

Rosselli via Ricasoli, 15

L'appello va effettuato all'inizio del viaggio, e all'inizio di ogni altro spostamento, prima di salire sul mezzo di trasporto.

L'insegnante capogruppo si munisce della valigetta di pronto soccorso e dei numeri telefonici utili per ogni emergenza.

I docenti non possono somministrare farmaci, salvo quelli autorizzati con idonea certificazione medica che riporti posologia, tempistica e modalità di somministrazione, su richiesta scritta dei genitori. I farmaci da somministrare non devono richiedere competenze specifiche di tipo sanitario da parte dei docenti.

Sono vivamente raccomandate le uscite per attività di didattica outdoor.

Assenze impreviste del docente – classi "scoperte"

In caso di assenza improvvisa del docente, o di più docenti, e nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni con disabilità, caratteristiche ambientali ecc.), i collaboratori del dirigente scolastico e i docenti responsabili di plesso, se ritengono che la situazione non sia del tutto priva di rischi, assegnano gli alunni a più classi, ove la capienza è possibile.

Frequenze irregolari e mancate frequenze

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente.

Nel caso in cui i genitori non rispondano alla convocazione o la frequenza perduri irregolare o ancora l'alunno non frequenti del tutto, il coordinatore o un docente della classe dovrà segnalare la situazione alla segreteria didattica e al dirigente scolastico, affinché si attui la procedura di segnalazione dell'inadempienza scolastica al Nucleo di prossimità della polizia urbana e ai Servizi Educativi del Comune di Torino.

Compiti del personale collaboratore scolastico

Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto istruzione e ricerca, sez. scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:

Al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il Dirigente scolastico
Oscar Eugenio Maroni
Firmato digitalmente